

Statuto
Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese

TIT. I

DENOMINAZIONE E SEDE

- 1- E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese".
- 2- La sede temporanea dell'associazione è presso il Municipio di Sala Bolognese

TIT. II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- 3- L'associazione denominata "Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese" svolge la propria attività conformemente al presente statuto e nei limiti stabiliti dalla legge 11.8.1991 n°266, limitatamente alle norme applicabili alle associazioni di protezione civile, dalla legge 24.2.1992 n°225, dal DPR 21.9.1994 n°613 e dalle altre leggi, disposizioni ministeriali, ordinanze e regolamenti, sia regionali che statali, in materia di protezione civile e di volontariato.
- 4- Gli associati sono vincolati all'osservanza del presente statuto che, unitamente alle disposizioni di legge in materia, costituisce la regola fondamentale di comportamento a cui deve uniformarsi ogni singolo associato nell'ambito dell'attività svolta in seno all'associazione.
- 5- Le modificazioni all'accordo degli aderenti ed al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea, con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TIT. III

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- 6- L'Associazione denominata "Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese" persegue fini di solidarietà sociale, svolgendo e promuovendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, che si possono verificare nel proprio territorio comunale o nei comuni limitrofi, con particolare attenzione al rischio di esondazione, a cui è soggetta in modo ricorrente la suddetta area territoriale, tutto questo improntato al più aperto spirito di collaborazione e sotto la stretta osservanza delle direttive impartite dalle autorità di Protezione Civile, sindacale e prefettizia, competente per territorio ed in intesa con la Regione o con le altre autorità di Protezione Civile.
- 7- L'Associazione si impegna a contribuire alla Protezione Civile mediante i seguenti interventi:
 - Partecipazione alla predisposizione di Piani di protezione civile, ai sensi della legge 241/90;
 - Partecipare all'attuazione dei piani di Protezione Civile;
 - Individuazione delle situazioni di rischio;
 - Interventi in caso di preallarme o di emergenza;
 - Promozione, in collaborazione con l'autorità comunale, di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui problemi connessi alla protezione civile, con particolare attenzione alle problematiche concernenti il proprio territorio;
- 8- L'Associazione: "Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese" anche ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di volontariato, individua il proprio livello di attività nel territorio della provincia di Bologna.
- 9- Ogni associato è libero di concorrere con la propria opera individuale, al soccorso di popolazioni colpite da calamità, nell'ambito di tutto il territorio nazionale e in paesi esteri, secondo la procedura stabilita dalla normativa vigente.

TIT. IV

DISPOSIZIONI PER GLI ASSOCIATI

- 10- Possono essere associate all'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione, animate da spirito di solidarietà e disposte a fornire la propria opera a titolo gratuito, senza alcun compenso se non i rimborsi spesa previsti specificatamente per i volontari iscritti alla Protezione Civile dalle leggi vigenti.
- 11- L'adesione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente.
- 12- Gli appartenenti all'Associazione eleggono, nell'ambito dell'Assemblea, i componenti del Comitato Direttivo.
- 13- Gli appartenenti all'Associazione debbono impegnarsi a partecipare, ai corsi di formazione ed alle esercitazioni appositamente organizzate dall'associazione stessa e dalle autorità locali, in materia di Protezione Civile.
- 14- L'associato può essere escluso dall'Associazione qualora contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto o commetta atti che rendano incompatibile la sua appartenenza all'Associazione.
- 15- La proposta di esclusione è comunicata dal Comitato Direttivo all'associato, il quale ha 30 giorni di tempo per produrre al Comitato stesso le proprie controdeduzioni. Entro i 30 giorni successivi, il Comitato Direttivo trasmette la propria decisione e gli scritti difensivi dell'associato all'Assemblea, che decide entro i 60 giorni successivi.
- 16- Ogni associato è comunque tenuto ad evitare di compiere atti arbitrari che possono ledere l'immagine dell'Associazione.

TIT. V **GLI ORGANI**

- 17- L'Associazione: "Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese" si compone dei seguenti organi:
 - ASSEMBLEA
 - COMITATO DIRETTIVO
 - PRESIDENTE
 - SINDACO REVISORE
- 18- L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente. Essa si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno.
- 19- La riunione dell'Assemblea è valida se intervengono almeno la maggioranza degli associati. Ogni associato ha a disposizione un solo voto, compreso il Presidente. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, l'assemblea è indetta anche immediatamente in seconda convocazione e la riunione è ritenuta valida se intervengono almeno il 10% degli associati.
- 20- Nelle votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta, fatta eccezione per le modifiche allo Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
- 21- L'attività dell'Assemblea è verbalizzata dal segretario, il quale sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
- 22- All'attività dell'Assemblea possono partecipare anche i cittadini non iscritti all'Associazione, senza diritto di voto.
- 23- E' competenza dell'Assemblea:
 - Dettare criteri per le modalità d'intervento in caso di preallarme o emergenza, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - Eleggere il Comitato Direttivo e il Sindaco Revisore;
 - Approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
 - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del proprio patrimonio che residua dalla liquidazione, ad altra associazione che abbia le medesime finalità, secondo quanto prescritto dalla normativa sul volontariato;

- Deliberare in merito ad altri eventuali argomenti sottoposti dal Comitato Direttivo.
In seno all'Assemblea si formano dei "Gruppi di lavoro", ognuno con specifiche competenze, per meglio raggiungere i fini sociali enunciati nello statuto stesso.
- 24- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
- 25- Il COMITATO DIRETTIVO è costituito da un minimo di 7 persone, compreso il Presidente, elette dall'Assemblea, tra gli associati.
- 26- Il Comitato Direttivo dura in carica 3 anni e può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, con atto motivato, a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ degli associati.
- 27- E' compito specifico del Comitato Direttivo:
 - dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea ed a formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare;
 - Amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - Coordinare gli interventi dell'associazione in caso di previsione, preallarme ed emergenza, in intesa con le autorità di protezione civile.
- 28- Nel caso di dimissioni anticipate di un componente del Comitato Direttivo, l'Assemblea provvede alla sua surrogazione; esso dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
- 29- Il PRESIDENTE è eletto dal Comitato Direttivo nell'ambito della prima seduta e dura in carica 3 anni.
- 30- L'Assemblea può revocare in ogni momento il mandato al proprio Presidente, con atto motivato, a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ degli associati.
- 31- Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Comitato Direttivo.
- 32- Il Presidente nomina un Segretario, scelto tra gli associati, a cui sono affidate eventualmente, dal Comitato Direttivo, le mansioni di tesoriere.
- 33- Il segretario è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
 - redige i verbali dell'Assemblea;
 - redige le proposte del Comitato;
 - cura la tenuta degli atti e dei documenti dell'Associazione;
 - cura la parte amministrativa e contabile dell'attività dell'Associazione;
 - cura la tenuta dei libri contabili;
 - cura la corrispondenza con altre associazioni ed enti;
 - svolge ogni altro adempimento amministrativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia di volontariato di protezione civile.
- 34- Il Presidente compie tutti gli atti giuridici a nome dell'Associazione.

TIT. VI

LE RISORSE ECONOMICHE

- 35- Possono costituire risorse economiche dell'Associazione i rimborsi ed i contributi previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n°225, dal DPR 21 settembre 1994, n°613, dalla normativa regionale disciplinante il settore, nonché tutte le altre risorse economiche che l'ordinamento giuridico riconosce alle associazioni di volontariato di protezione civile.
Le suddette risorse economiche, compreso i contributi sono chieste ed accettate dall'Associazione, unicamente se finalizzati a specifici interventi in materia di protezione civile, quali, ad esempio, l'organizzazione di corsi di formazione e l'acquisto di particolare attrezzature.

TIT. VII

BILANCIO

- 36- Il Bilancio dell'Associazione ha la durata di anni 1 e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.
- 37- Il Bilancio Consuntivo contempla le entrate e le spese.

Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per il successivo esercizio annuale.

- 38- Il Bilancio Consuntivo e Preventivo è elaborato dal Comitato Direttivo e redatto dal Segretario.
- 39- Il Bilancio è controllato dal sindaco revisore. Il sindaco revisore partecipa, a titolo consuntivo, alle sedute del >Comitato Direttivo ed è tenuto a presentare annualmente all'Assemblea, una relazione scritta.
- 40- La carica di sindaco revisore è incompatibile con quella di componente del Comitato Direttivo.
- 41- Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti, entro il 31 marzo.
- 42- Il Bilancio Preventivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti, entro il 31 ottobre.
- 43- Il testo del Bilancio è depositato almeno 20 giorni prima della sua approvazione, presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque lo voglia consultare.

TIT. VIII

FORME DI COLLABORAZIONE

- 44- L'Associazione, ai fini del perseguimento dei propri scopi statutari, può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, previa deliberazione dell'Assemblea e nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla statuto.

TIT. IX

LA RESPONSABILITA'

- 45- Gli associati all'organizzazione, nell'ambito della loro attività di esercitazione, prevenzione, preallarme ed emergenza in materia di protezione civile, sono obbligatoriamente assicurati per malattia, infortunio, e per le responsabilità civile verso terzi, con le modalità e nella misura stabilite dalle leggi in materia di volontariato e di Protezione Civile.

TIT. X

DISPOSIZIONI FINALI

- 46- Per quanto non specificatamente stabilito dal presente atto e dall'atto costitutivo, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, ai provvedimenti Statali e Regionali in materia di protezione civile, all'ordinamento giuridico ed ai principi costituzionali.
- 47- Lo stemma dell'Associazione "Volontariato Protezione Civile di Sala Bolognese" è costituito dal simbolo della protezione civile regionale con al sigla dell'Associazione.

TIT. XI

NORME TRANSITORIE

- 48- Per il primo anno di attività dell'Associazione, il Presidente ed il Comitato Direttivo restano in carica un solo anno.